

DELIBERAZIONE 27 MARZO 2025

131/2025/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 APRILE 2025, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI IN MERITO AL TIVG E ALLE COMPONENTI RTTG

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1333^a *bis* riunione del 27 marzo 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (di seguito: decreto-legge 13/23);
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 (di seguito: decreto-legge 19/25);
- il “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” approvato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 148/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com);

- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas;
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: RTTG);
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com” (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 102/2023/R/gas);
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza” approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 633/2023/R/com (di seguito: deliberazione 633/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 febbraio 2024, 45/2024/R/com (di seguito: deliberazione 45/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2024, 113/2024/R/com (di seguito: deliberazione 113/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2024, 182/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 182/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2024, 384/2024/R/com (di seguito: deliberazione 384/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 599/2024/R/com (di seguito: deliberazione 599/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2025, 62/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 62/2025/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 132/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 132/2025/R/eel);
- la Relazione dell’Autorità 16 maggio 2022, 212/2022/I/com (di seguito: Relazione 212/2022/I/com);
- la Relazione dell’Autorità 31 maggio 2023, 243/2023/I/com (di seguito: Relazione 243/2023/I/com);
- la Relazione dell’Autorità 28 maggio 2024, 210/2024/I/com (di seguito: Relazione 210/2024/I/com);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 9277 del 14 marzo 2025 (prot. Autorità 18129 del 17 marzo 2025);

- la comunicazione congiunta del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) e di Cassa prot. GSE/P20250024788 del 25 marzo 2025 (prot. Autorità 20843 del 26 marzo 2025) (di seguito: comunicazione 25 marzo 2025);
- comunicazione della società Snam Rete Gas, prot. 76 del 10 marzo 2025 (prot. Autorità 16680 del 11 marzo 2025) (di seguito: comunicazione 10 marzo 2025).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19/25 prevede che *“Per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali”*;
- per l'attuazione delle misure di cui al precedente punto, l'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19/25 hanno modificato il quadro normativo vigente in relazione alle partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza fornito dal GSE, prevedendo:
 - che il GSE restituisca al Bilancio dello Stato solo gli importi incassati dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024, comprensivi degli eventuali interessi maturati (cfr comma 2);
 - che le ulteriori risorse incassate dalla vendita del gas naturale da parte del GSE siano versate alla Cassa entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate *“a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici”* (cfr comma 2);
 - che entro il 10 aprile 2025, le risorse già trasferite al GSE ai sensi del comma 6.1 della deliberazione 113/2024/R/com siano restituite alla Cassa, comprensive degli eventuali interessi maturati per essere destinate *“alle finalità di cui al comma 1”* (cfr comma 3);
- l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 19/25 ha modificato l'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge 13/23, prevedendo che *“I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (...), unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento”* possano essere destinate anche ad *“agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW”*;

- l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19/25 prevede che “è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali”.

CONSIDERATO CHE:

- con la Relazione 210/2024/I/com, l'Autorità ha rendicontato l'utilizzo delle risorse stanziato dal Governo per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale nell'anno 2023, facendo seguito alle Relazioni 212/2022/I/com e 243/2023/I/com, relative agli anni 2021 e 2022;
- la Relazione 210/2024/I/com ha evidenziato come per il settore gas il fabbisogno fino al 2023 sia risultato complessivamente inferiore alle risorse raccolte fino al medesimo anno;
- in particolare, nel settore gas risultava un *surplus* in relazione alle partite economiche relative alla componente straordinaria, introdotta con la deliberazione 148/2022/R/gas a partire dal II trimestre 2022, di segno negativo all'elemento tariffario UG2c, da applicare agli scaglioni relativi ai consumi più bassi (fino allo scaglione con valore massimo a 5.000 smc/annui), per le quali la medesima deliberazione 148/2022/R/gas ha previsto l'istituzione presso Cassa di un conto *ad hoc* (di seguito: conto UG2 straordinario);
- la Relazione 210/2024/I/com ha evidenziato anche un *surplus* in relazione alle partite economiche relative al rafforzamento della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus gas*), mentre in relazione alle partite economiche relative al rafforzamento della compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico (di seguito: *bonus elettrico*) le risorse si sono rivelate inferiori al fabbisogno;
- da verifiche *ex post*, il *surplus* relativo al conto UG2 straordinario risulta superiore a quanto evidenziato nella Relazione 210/2024/I/com;
- complessivamente, alla fine del 2023 risultano, in relazione al settore gas, 934 milioni di euro di *surplus*.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione congiunta 25 marzo 2025, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 marzo 2026;
- l'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione tiene conto, tra l'altro, delle disposizioni del decreto-legge 19/25; e che, in relazione a ciò, i profili di criticità per il settore gas per le partite economiche relative al servizio di

stoccaggio di ultima istanza, più volte evidenziati in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari, risultano rientrati;

- la situazione finanziaria complessiva dei conti di gestione presso Cassa risulta molto buona per tutto l'anno 2025;
- la situazione dei singoli conti di gestione risulta invece differenziata, come esposto nei punti successivi.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- gli oneri in capo al conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI (di seguito: conto A_{SOS}) previsti nel 2025 risultano significativamente superiori al gettito della componente A_{SOS} previsto per il medesimo anno alle aliquote attuali;
- il livello generale della liquidità presso Cassa, nonché quello del medesimo conto A_{SOS} , consente, tuttavia, di lasciare invariata l'aliquota della componente tariffaria A_{SOS} ;
- le aliquote degli elementi A_{SRIM} , A_{uc4RIM} e A_{uc7RIM} sono stati annullate a partire dal 1 gennaio 2025; e che i conti alimentati dai medesimi elementi presentano un livello di liquidità che consente di lasciarne invariate le aliquote;
- la liquidità del conto di cui al comma 10.1, lettera o), del TIPPI, alimentato dal gettito dell'elemento A_{SRIM} della componente tariffaria A_{RIM} (di seguito: conto AS), tenendo conto anche delle disposizioni del decreto-legge 19/25, appare più che sufficiente a coprire gli oneri che potranno essere imputati al conto fino alla fine del 2025.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- il punto 1 della deliberazione 62/2025/R/gas ha previsto di fissare, per il periodo 1 aprile 2025 – 30 settembre 2026, il valore del corrispettivo CRV^I di cui al comma 41.1, lettera e), della RTTG pari a 0,721 centesimi di euro/mc di cui 0,0412 centesimi di euro/smc relativi alla sottocomponente CRV^{INN} ;
- il punto 3 della deliberazione 182/2024/R/gas ha aggiornato per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 marzo 2025 il valore della componente CRV^{OS} .

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- il TIVG definisce, tra l'altro, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale destinato, a decorrere dall'1 gennaio 2024, ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/gas, nonché la disciplina dei servizi di ultima istanza;
- l'articolo 9, del TIVG prevede, in particolare:

- al comma 9.1, che la componente QT_t a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t), sia pari al valore di cui alla Tabella 3 inclusa nel medesimo provvedimento;
- al comma 9.2, che la componente QT_t sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} .
- l'articolo 22 del RAST prevede che il valore del corrispettivo CRV^{CS} sia approvato in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali di sistema relativo al secondo trimestre di ciascun anno;
- con la comunicazione 10 marzo 2025, la società Snam Rete Gas ha trasmesso il valore della componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di trasporto CRV^{CS} , calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 22 del RAST e pari, per l'anno termico dello stoccaggio 2025-2026, a 0,3448 centesimi di euro/smc.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 132/2025/R/eel, l'Autorità ha definito le prime modalità operative per il riconoscimento del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19/25.

RITENUTO NECESSARIO:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- dare pronta attuazione alle disposizioni del decreto-legge 19/25 prevedendo che le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh per le altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW siano poste pari a zero dal 1 aprile 2025;
- annullare dal 1 aprile 2025 l'elemento A_{SRIM} della componente tariffaria A_{RIM} ;
- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico.

RITENUTO NECESSARIO:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- approvare il valore della componente CRV^{CS} , pari a 0,3448 centesimi di euro/smc, per il periodo 1 aprile 2025 – 31 marzo 2026;
- coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione 182/2024/R/gas, porre pari a zero la componente tariffaria CRV^{OS} ;
- conseguentemente, porre pari a zero l'elemento OS_{STUI} per il medesimo periodo dell'annullamento della componente tariffaria CRV^{OS} .

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- con riferimento alla componente QTt, di cui all'articolo 9, del TIVG, pubblicare tale valore comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^C , aggiornando la Tabella 3 del TIVG.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- impartire disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione delle partite economiche di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 19/25 ai diversi conti di gestione interessati;
- prevedere, pertanto, che siano destinate al conto AS le risorse restituite dal GSE ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19/25;
- prevedere, inoltre, che entro il 30 aprile 2025 la Cassa:
 - trasferisca l'importo derivante dai rimborsi per il *bonus* elettrico rendicontato al 31 gennaio 2025 nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dall'UE (iniziativa SAFE), in attuazione dell'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge 13/23 sul conto A_{SOS} ;
 - trasferisca 337 milioni dal conto UG2 straordinario al conto A_{SOS} ;
 - trasferisca le risorse residue sul conto UG2 straordinario al conto AS;
- prevedere che eventuali ulteriori risorse incassate dal GSE dalla vendita del gas relativo al servizio di stoccaggio di ultima istanza, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19/25, siano destinate al conto AS.

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 1.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5, allegate al presente provvedimento.
- 1.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025 sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati.

- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025, per il soggetto di cui al comma 36.1 del TIPPI, sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 3.7 del TIPPI in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025 sono:
 - 92,49% di A_{RIM} sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 10.1, lettera c), del TIPPI;
 - 7,51% di A_{RIM} sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 10.1, lettera q), del TIPPI.
- 1.7 Il 100% del gettito della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 599/2024/R/com, sono confermati.
- 2.2 I valori della componente tariffaria $UG3$, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 2.3 I valori della componente tariffaria RE, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 11 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati fino al 30 giugno 2025.
- 2.4 I valori della componente tariffaria GST, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2024, di cui alla Tabella 2 allegata alla deliberazione 384/2024/R/com, sono confermati.
- 2.5 I valori della componente tariffaria $UG3_T$ in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui alla Tabella 9 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 2.6 I valori della componente tariffaria RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 14 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati fino al 30 giugno 2025.
- 2.7 Il valore della componente CRV^{FG} , di cui al comma 3.5 della deliberazione 735/2022/R/com, è confermato.
- 2.8 Il valore della componente CRV^I in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025 al 30 settembre 2026 è pari a 0,7210 centesimi di euro/smc, di cui 0,0412 centesimi di euro/smc relativi alla sottocomponente CRV^{INN} , come previsto dal punto 1 della deliberazione 62/2025/R/gas.
- 2.9 I valori della componente CRV^{OS} e dell'elemento OS_{STUI} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025 al 30 settembre 2025 sono posti pari a 0,0000 centesimi di euro/smc.
- 2.10 Il valore della componente CRV^{BL} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025, di cui al comma 2.10 della deliberazione 599/2024/R/com, è confermato.

- 2.11 Il valore della componente CRV^{ST} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025, di cui al comma 2.11 della deliberazione 599/2024/R/com, è confermato.
- 2.12 Il valore della componente CRV^{CS} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025 al 31 marzo 2026, è pari a 0,3448 centesimi di euro/smc.

Articolo 3

Determinazione della componente QT_i e modifiche al TIVG

- 3.1 Con decorrenza 1 aprile 2025, la Tabella 3 del TIVG è sostituita con la seguente tabella.

Tabella n. 3 Componente QT_i di cui all'articolo 9

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>Dal 1° gennaio 2025</i>	2,864460
<i>Dal 1° aprile 2025</i>	1,930444

Articolo 4

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 4.1 Le ulteriori risorse incassate dal GSE dalla vendita del gas relativo al servizio di stoccaggio di ultima istanza, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19/25, sono destinate al conto AS.
- 4.2 Le risorse restituite dal GSE ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19/25, sono destinate al conto AS.
- 4.3 Entro il 30 aprile 2025 la Cassa:
- trasferisce l'importo derivante dai rimborsi per il *bonus* elettrico rendicontato al 31 gennaio 2025 nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dall'UE (iniziativa SAFE), in attuazione dell'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 13/23 sul conto *Asos*;
 - trasferisce 337 milioni dal conto UG2 straordinario al conto *Asos*;
 - trasferisce le risorse residue sul conto UG2 straordinario sul conto AS.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento e il TIVG, come modificato dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ed entrano in vigore dal 1 aprile 2025.

27 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini